



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

in persona del giudice monocratico, dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 8945/2026, promossa da

[REDACTED] nata a Gaza [REDACTED], nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori [REDACTED] nata a Gaza [REDACTED] l, [REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Aria ed elettivamente domiciliati in Napoli, corso Novara, n. 43, presso lo studio del difensore

- ricorrenti -

Contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – AMBASCIATA D'ITALIA A IL CAIRO - EGITTO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*

- resistente -

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 27.2.2026, la ricorrente ha domandato il rilascio urgente di un visto d'ingresso in Italia in favore dei suoi tre figli minorenni, attualmente in Egitto.

Ha rappresentato che il conflitto in corso a Gaza l'ha costretta abbandonare la propria abitazione ed il marito e a trovare rifugio in Egitto insieme ai propri figli. Ha rappresentato di essere stata nel frattempo ammessa ad un corso di laurea magistrale presso l'Università di Padova e di aver per questo ottenuto, all'esito di una lunga procedura comprensiva di un ordine del TAR di riesame dell'iniziale diniego opposto dall'Ambasciata, un visto d'ingresso per motivi di studio in Italia, dove è infine giunta a gennaio 2026, ospite di una famiglia italiana, provvedendo agli adempimenti necessari per perfezionare l'immatricolazione universitaria e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio. Ha tuttavia rappresentato l'impossibilità di lasciare i figli minori in Egitto e la necessità che l'Ambasciata rilasci un visto d'ingresso anche in loro favore, visto il legame sussistente con l'Italia, come reiteratamente richiesto, senza che l'Ambasciata abbia mai fornito riscontro.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la ricorrente ha sostenuto il diritto dei suoi figli al rilascio di un visto per motivi umanitari di cui all'art. 25 del Regolamento CE n. 810/2009 (c.d. Codice Visti), alla luce della condizione di estrema vulnerabilità e rischio in cui versano in quanto membri della popolazione palestinese di Gaza rifugiata in Egitto, nonché della loro qualità di minorenni, a tutela del superiore interesse al loro benessere, sussistendo la giurisdizione italiana alla luce del forte legame esistente tra il nucleo e l'Italia, dove la madre ha diritto a permanere per motivi di studio. Ha sostenuto il diritto dei propri figli di fare ingresso sul territorio nazionale al fine di chiedere asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, norma da considerarsi immediatamente precettiva, vista la gravissima compromissione dei diritti costituzionali cui sono sottoposti nel territorio di provenienza e di accoglienza. Sotto il profilo del *periculum in mora*, ha ribadito la compromissione dei diritti fondamentali cui l'intero nucleo è esposto nel prolungarsi della permanenza in Egitto, dove anche la ricorrente è costretta a rimanere per dare assistenza ai figli, con lesione del proprio diritto allo studio universitario per il quale si è immatricolata in Italia e alla tutela della propria vita privata e familiare, ma soprattutto con lesione di diritti fondamentali dei propri figli minori, quali salute – già gravemente compromessa dall'esperienza del

conflitto – e istruzione, come testimoniato dalle fonti relative alla condizione dei rifugiati palestinesi in Egitto e, ancor più direttamente, dalle organizzazioni umanitarie che seguono il nucleo in Egitto. La ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto dei propri figli all'ingresso in Italia, mediante ottenimento di un visto per motivi umanitari o ad altro titolo ritenuto idoneo, in particolare per motivi familiari.

Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 20.5.2026.

L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 7.5.2026, rappresentando di aver correttamente rilasciato il visto d'ingresso in favore della ricorrente e negando, quanto ai figli minori, il diritto di questi ultimi al rilascio di un visto d'ingresso per motivi umanitari, stante l'inapplicabilità di tale istituto, dichiarandosi tuttavia disponibile ad esaminare la domanda di visto per ricongiungimento familiare.

La causa è stata quindi rinviata alle udienze del 24.6.2026 e del 29.7.2026, ai fini dell'acquisizione di documentazione ritenuta necessaria per la decisione. Con un ultimo rinvio è stata fissata l'udienza del 2.9.2026, sostituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve infine intendersi riservata per la decisione.

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “[c]hi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. Dalla lettera della norma emerge dunque come il procedimento d'urgenza possa essere attivato esclusivamente in presenza di due presupposti: il *fumus boni iuris*, ovvero la probabile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere, ed il *periculum in mora*, ovvero il pericolo attuale che tale diritto possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Ebbene, si ritengono nella specie sussistenti entrambi i presupposti cautelari per l'accoglimento in via d'urgenza della domanda di rilascio di un visto d'ingresso per motivi familiari, per le ragioni che seguono e per come qualificata la domanda di visto della ricorrente, come da provvedimento del 1.8.2026.

Quanto al presupposto del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza della domanda, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lett. a) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri “*titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari*” al ricongiungimento familiare, per quel che qui rileva, “*i seguenti familiari: [...] b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati*”. La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno abilitante al ricongiungimento, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. Nello specifico, prescrive l'art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/1998 che “*lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente*”. La seconda fase della procedura ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.

Nel caso di specie, essendo titolare di permesso di soggiorno quale studente in Italia (cfr. permesso in atti, rilasciato dalla Questura di Verona [REDACTED]), la ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento con i propri figli presso lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Verona in data

XXXXXX come da ricevuta e apposito modello SM compilato in atti. In data XXXXX la Prefettura le ha tuttavia comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 251/1990, contestandole di aver "avviato solo di recente e precisamente in data XXXXX un'attività lavorativa in Italia, peraltro a breve scadenza e che, allo stato attuale, non risulta disponibile una documentazione fiscale idonea (dichiarazione dei redditi / certificazione unica) attestante un reddito annuo stabile e continuativo conforme ai requisiti previsti dall'art. 29 del D.lgs. 286/1998 comma 3 lettera b) [...] in particolare, nel caso di specie, trattandosi di tre minori di anni 14, corrispondente ad euro XXXX 24 [...] In merito, si precisa che la documentazione prodotta evidenzia esclusivamente la disponibilità di fondi su conti correnti bancari, circostanza che come noto, non è di per sé sufficiente a dimostrare il requisito reddituale richiesto per il ricongiungimento familiare, in assenza di adeguata prova circa la continuità e stabilità del reddito stesso. Non può inoltre essere preso in considerazione il reddito del coniuge dell'istante, in quanto non convivente con la richiedente, come richiesto dalla normativa [...] Tantomeno può tenersi conto di asserite "garanzie economiche di terzi" ospitanti, che non sono legati alla richiedente da alcun legame familiare, come invece richiesto dalla normativa vigente". A tale preavviso di rigetto la ricorrente ha fornito risposta in data XXXXX 6, rappresentando di aver compiutamente dimostrato la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere i figli da ricongiungere, come richiesto dalla normativa europea sui ricongiungimenti nell'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e sostenendo che non possa richiedersi una prova del requisito reddituale così difficile da svuotare il diritto al ricongiungimento e vanificare la tutela della vita familiare, che è la vera *ratio* della normativa in materia, a maggior ragione in considerazione dell'eccezionalità della condizione propria e del proprio nucleo familiare, in quanto cittadini palestinesi fuggiti dal conflitto a Gaza (cfr. comunicazione PEC in atti con allegata memoria). Nonostante il sollecito inviato tramite il difensore il XXXXX 6 (cfr. comunicazione PEC in atti), la Prefettura di Verona non ha più fornito alcun riscontro alla domanda di nulla osta.

Risulta dunque che la competente Prefettura, all'esito dell'esame della richiesta di nulla osta dell'odierna ricorrente, abbia preavvisato di voler rigettare la domanda sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, nulla dicendo circa l'ulteriore requisito alloggiativo, che deve di conseguenza considerarsi non contestato in quanto già accertato dalla competente autorità amministrativa e peraltro provato anche nel presente giudizio, mediante allegazione della dichiarazione di ospitalità in favore della ricorrente e dei suoi tre figli sottoscritta dai signori XXXXX a, corredata dei relativi documenti d'identità, e della attestazione di idoneità della loro abitazione di Verona ad ospitare XXXXX rilasciata dalla Responsabile dell'Ufficio idoneità abitativa del Comune di XXXXX (tutto in atti).

Quanto dunque al requisito del reddito, unico contestato, la ricorrente ha provato in giudizio di essere titolare di un rapporto di lavoro in Italia quale addetta alla segreteria presso uno studio professionale XXXXX XXXXX successivamente prorogato, da ultimo sino XXXXX r. lettera di assunzione, lettera di proroga e comunicazione UniLav in atti), dunque tuttora in essere e con l'intenzione espressa dal datore di lavoro di trasformarlo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non appena ella potrà compiutamente stabilirsi in Italia (cfr. relativa XXXXX atti). Tale attività garantisce alla ricorrente una retribuzione di valore crescente pari a euro XXXX a XXXX 2026, euro XXXX ad XXXX 2026, euro XXXX a XXXX XXXX euro XXXX a XXXX 2026, euro XXXX a XXXX 2026, per un totale di euro XXXX 00 (cfr. le relative buste paga in atti). Ella ha al contempo stipulato un contratto di collaborazione per supporto alla formazione e traduzione tra inglese e arabo presso una società di Verona (in atti), decorrente da XXXX 2026, con previsione di percepirne euro XXXX sino ad agosto 2027, come da relativi accordi economici in atti. Risulta inoltre che la ricorrente possa contare in Italia sul supporto economico della coppia di cittadini italiani che la ospita (cfr. relative dichiarazioni di disponibilità al mantenimento del XXXXX in atti), titolare di un conto corrente bancario con saldo di euro XXXXX 6 (cfr. prospetto in atti), nonché sui trasferimenti di denaro effettuati in favore suo e dei figli da parte del marito rimasto a Gaza (cfr. dichiarazione XXXXX in atti), il quale è lavora come autista per XXXXX (cfr. relativo attestato dell'XXXX in atti), avendone ricavato nel 2025 un reddito pari ad euro XXXX come da attestazione del XXXXX del commercialista in atti. È stato in effetti allegato in atti un bonifico di euro XXXX effettuato l'XXXX, riportante quale destinatario la ricorrente e quale mittente suo marito.

La ricorrente risulta nel complesso attualmente titolare di un conto corrente italiano con saldo di euro XXXXX (cfr. relativo prospetti in atti aggiornato al XXXXX) e di un conto bancario presso la XXXXX

bilancio disponibile di [REDACTED] (cfr. relativo prospetto in atti aggiornato al [REDACTED]), cui deve sommarsi il supporto economico garantito all'occorrenza sia da suo marito, padre dei suoi tre figli, sia dalla famiglia che la ospita in Italia. Ebbene, tale disponibilità economica considerata nel suo complesso certamente raggiunge la soglia reddituale richiesta dalla normativa sopra citata ai fini del ricongiungimento con tre familiari infraquattordicenni, come nel caso di specie, pari al doppio dell'importo dell'assegno sociale annuo, dunque pari ad euro [REDACTED] nel 2025 (anno precedente alla domanda di ricongiungimento) e ad euro [REDACTED] (anno della domanda di ricongiungimento).

In prospettiva, inoltre, la ricorrente appare in grado di raggiungere tale soglia facendo unicamente ricorso ai redditi del suo lavoro svolto in Italia, dovendosi prevedere in base ai rapporti di impiego al momento in corso, documentati in atti, che ella percepirà [REDACTED] euro circa derivanti dalla sua attività di segretaria di studio professionale e [REDACTED] euro circa derivanti dalla sua attività di traduttrice, per un totale di oltre [REDACTED] euro entro il termine del 2026.

In ogni caso, sebbene la norma parli espressamente di “reddito” (cfr. art. 29, comma 3, lett. b) del d.lgs. 286/1998 già sopra citato), si ritiene che, al fine di ritenere il requisito integrato, possa considerarsi il complesso delle risorse economiche che si trovano nella disponibilità della ricorrente – comprese dunque quelle che il marito trae dal suo lavoro a Gaza e quelle garantite dalla coppia di cittadini italiani che la ospita a Verona –, ferma restando la necessaria derivazione “*da fonti lecite*”, come altresì richiesto dalla normativa. La *ratio* della norma appare in effetti accertare che il richiedente il ricongiungimento disponga di risorse sufficienti a garantire il mantenimento dei familiari da ricongiungere, evitando che questi debbano ricorrere all'assistenza sociale una volta giunti sul territorio nazionale, senza che nessuna rilevanza decisiva possa acquisire la provenienza di tali risorse da lavoro ovvero da altre fonti, purché – ovviamente – lecite.

Ciò si ricava dalla lettura dell'art. 7 della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il quale prescrive che, nel dare attuazione alla disciplina europea, gli Stati membri si occupino di garantire la stabilità, la regolarità e la sufficienza delle risorse a disposizione del nucleo interessato dal ricongiungimento, senza inserire alcun riferimento alla relativa fonte: “*Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: [...] c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari*”. Il diritto dell'Unione Europea tutela in special modo, in effetti, l'unità e la vita familiari e favorisce il più possibile il ricongiungimento, riconoscendone il valore e l'importanza, come chiarito dai considerando della medesima Direttiva: “(2) *Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...]* (4) *Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato*”.

Proprio in considerazione di ciò, nella nota sentenza del 4 marzo 2010 resa nel procedimento C-578/08 (Rhimou Chakroun contro Minister van Buitenlandse Zaken), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il ricongiungimento debba essere generalmente consentito e che le disposizioni che lo disciplinano non possano di conseguenza essere interpretate in modo da ostacolare tale obiettivo: “*Essendo l'autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall'art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva dev'essere interpretata restrittivamente. Peraltro, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non dev'essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l'obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile [...] le disposizioni della direttiva, e, in particolare, il suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, più particolarmente, del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU sia dalla Carta*” (paragrafi 43-44). Nella stessa occasione, la Corte ha altresì sottolineato l'esigenza che gli Stati membri prendano in considerazione il complesso

delle circostanze di ciascun caso, modulando le soglie fissate dalle legge in considerazione della specifica situazione, come d'altra parte richiesto dall'art. 17 della Direttiva: *“Dal momento che l'estensione dei bisogni può variare molto a seconda degli individui, tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Tale interpretazione è avvalorata dall'art. 17 della direttiva, che impone un'individualizzazione dell'esame delle domande di ricongiungimento”* (par. 48).

La Corte ha anche in seguito ribadito che l'applicazione del requisito economico introdotto dall'art. 7 della Direttiva non possa entrare in contrasto con il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, quali in particolare la tutela della vita privata e familiare e il superiore interesse dei minori: *“L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può essere interpretato e applicato in modo che tale applicazione violi i diritti fondamentali enunciati nelle succitate disposizioni della Carta. Infatti, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione [...] nello stabilire, segnatamente, se i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell'interesse dei minori di cui trattasi e nell'ottica di favorire la vita familiare. Spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell'esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati”* (sentenza della Corte di Giustizia UE, seconda sezione, del 6 dicembre 2012, resa nelle cause riunite C-356/11 e C-357/11 O. e S. contro Maahanmuuttovirasto (C-356/11) e Maahanmuuttovirasto contro L. (C-357/11), paragrafi 77-81).

Ebbene, esaminando il caso di specie alla luce di tali principi sanciti dalla giurisprudenza internazionale, deve anzitutto aversi riguardo alla peculiarissima condizione del nucleo interessato, composto da una giovane madre studentessa universitaria e lavoratrice in Italia e dai suoi tre figli minorenni (il più piccolo dei quali di appena quattro anni di età), scampati al conflitto e alla gravissima crisi umanitaria in corso a Gaza, loro terra d'origine, costretti a separarsi dal marito e padre e rifugiatisi da soli in Egitto, ove sperimentano una situazione di privazione dei diritti fondamentali a partire da salute ed istruzione, come si dirà meglio di seguito, motivo per cui il ricongiungimento appare urgentemente strumentale non solo alla tutela dell'unità familiare e del diritto della madre allo studio in Italia - riconosciuto dalla stessa amministrazione, che le ha rilasciato visto d'ingresso e permesso di soggiorno a tal fine, e che sarebbe impedito nel caso in cui ella non potesse essere raggiunta dai figli e dovesse rimanere in Egitto per occuparsi di loro - , ma appare soprattutto necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali e alla salvaguardia della stessa incolumità di tutti i componenti del nucleo, compresi tre minori, nel rispetto del superiore interesse al loro benessere.

Ciò posto - considerato che, nonostante tale condizione di estrema vulnerabilità, la ricorrente è nondimeno riuscita a dimostrare la disponibilità di risorse stabili, regolari e sufficienti a mantenere sè stessa e i figli minori da ricongiungere senza ricorrere al sistema di assistenza sociale nazionale ai sensi di quanto richiesto dalla Direttiva europea sul ricongiungimento sopra citata, risorse composte in parte (ed in prospettiva interamente) dai redditi del proprio lavoro, in conformità con quanto letteralmente richiesto dalla normativa italiana sopra citata, ed in parte dai redditi del marito, comunque facente parte del nucleo familiare, nonostante la forzata separazione fisica causata dal conflitto, circostanza involontaria e inevitabile e che non può pertanto ulteriormente danneggiare i diritti degli interessati, nonchè dal mantenimento garantito dalla famiglia ospitante, e considerata inoltre la necessità derivante dal diritto eurolunitario di applicare le norme nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e con l'obiettivo di favorire il più possibile la vita familiare e l'interesse dei minori - , deve in conclusione ritenersi integrato nella fattispecie il requisito reddituale previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. 286/1998 ai fini del ricongiungimento familiare. In assenza di ulteriori contestazioni da parte dell'amministrazione competente, che ha iniziato e già concluso il suo esame, come reso evidente dall'intervenuta

emanazione di un preavviso di rigetto (in atti), deve ritenersi quindi accertato il diritto della ricorrente all'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento con i suoi tre figli minori a maggior ragione nella presente sede cautelare.

Ciò detto, a prescindere dal materiale rilascio di quest'ultimo, la ricorrente ha domandato nella presente sede il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari in favore dei suoi tre figli. A tal fine, ella ha già compiutamente documentato nel corso del presente giudizio di essere effettivamente genitore dei tre minori con cui chiede il ricongiungimento, depositando, oltre ai passaporti rilasciati dall'Autorità palestinese di [REDACTED]

[REDACTED] le dichiarazioni di registrazione della nascita relative ai tre minori, rilasciate dall'Ambasciata dello Stato di Palestina nella Repubblica Araba d'Egitto, allegare in originale arabo e traduzione italiana, attestanti per tutti e tre che il nome del padre [REDACTED]

[REDACTED] Ha infine prodotto la dichiarazione di nulla osta al viaggio dei tre figli minori resa dal marito (loro padre) [REDACTED]

[REDACTED] allegata in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana asseverata presso il Tribunale di Verona, con la quale il genitore autorizza i figli a seguire la madre in Italia.

Ebbene, il complesso di tali documenti appare idoneo a dimostrare la qualità di familiari ricongiungibili alla ricorrente in capo ai tre minori interessati, in particolare in quanto suoi *“figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”* ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. 286/1998. Nella presente cautelare, deve pertanto ritenersi accertato il loro diritto al rilascio di un visto d'ingresso per motivi familiari che consenta loro di ricongiungersi alla loro madre in Italia.

Quanto alla possibilità di tale rilascio nonostante il mancato avvio e il mancato svolgimento della seconda fase della procedura di ricongiungimento da svolgersi davanti alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, come avvenuto nel caso di specie, deve precisarsi che l'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998 prevede che l'opposizione ai provvedimenti di diniego del nulla osta e in generale ai provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare sia disciplinata dall'art. 20 del d.lgs. 150/2011, il cui comma 3 prevede espressamente che *“la sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”*. Dunque, secondo tale previsione, nel caso in cui il nulla osta non venga rilasciato dall'autorità amministrativa, come nella fattispecie, il richiedente il ricongiungimento, previo accertamento dell'illegittimità del mancato rilascio, può chiedere direttamente al Giudice adito di ordinare il rilascio del visto di ingresso all'ambasciata competente, ove ne sussistano i presupposti di legge, senza necessità di ottenere materialmente il nulla osta, con la conseguenza che la rappresentanza diplomatico-consolare dovrà limitarsi a verificare l'identità del familiare da ricongiungere e procedere al rilascio del visto, secondo quanto ordinato in sede giudiziale, senza null'altro pretendere dall'interessato.

Alla luce di tale previsione normativa, si ritiene di dover consentire nel caso di specie la pronta concretizzazione del diritto della ricorrente a ricongiungersi con i suoi tre figli minori, mediante ordine di rilascio del visto d'ingresso in Italia in favore di questi ultimi nonostante il mancato possesso del nulla osta, posto che la ricorrente ha già compiutamente dimostrato in giudizio sia i requisiti per l'ottenimento del nulla osta, sia il vincolo di filiazione necessario al rilascio del visto, considerato il lungo tempo già passato dalla richiesta di ricongiungimento - avanzata ormai cinque mesi fa, in data [REDACTED] e risultando dunque ormai decorso il termine previsto dalla legge per il rilascio del nulla osta, di centocinquanta giorni ai sensi dell'art. 29, comma 8, del d.lgs. 286/1998 - e considerato inoltre che la ricorrente ha chiesto il rilascio di un visto d'ingresso per i suoi tre figli sin dal 12.11.2025, ormai dieci mesi fa, come da comunicazione PEC del difensore all'Ambasciata italiana a Il Cairo in Egitto in atti, espressamente chiedendo il visto e già rappresentando alle autorità competenti tutte le circostanze del proprio nucleo familiare, sia quanto ai requisiti per il ricongiungimento, sia quanto alle relative condizioni di vita.

A tale ultimo proposito, non può prescindersi dalla considerazione delle particolarissime circostanze personali della famiglia coinvolta e dei pericoli cui essa resta esposta nelle more del giudizio di merito, i quali fanno apparire al contempo integrato l'ulteriore requisito cautelare del *periculum in mora*, ossia il pregiudizio irreparabile che la ricorrente e i suoi familiari rischiano di subire a causa dei tempi di svolgimento del giudizio ordinario di ricongiungimento familiare, sia pur regolato dal rito semplificato di cognizione.

Come già sopra accennato, infatti, la ricorrente e i suoi figli sono originari di Gaza e sono stati costretti ad abbandonare il Paese d'origine per sottrarsi al contesto di costante concreto rischio per l'incolumità personale, di inaccessibilità del soddisfacimento persino dei bisogni vitali e di annientamento di tutti i diritti e le libertà fondamentali dell'essere umano ivi causato dagli attacchi israeliani, proseguiti anche dopo l'accordi di cessate il fuoco, caratterizzato da rischi ancora maggiori nei confronti di donne e minori, unanimemente attestato dagli osservatori internazionali tra cui basti citare i seguenti.

Il cessate il fuoco non è riuscito a mantenere la maggior parte delle sue promesse e minaccia di intrappolare i 2,1 milioni di palestinesi di Gaza in una condizione di privazione permanente o di farli tornare in Guerra [...] la sofferenza non è finita. Gaza è in rovina, il suo territorio di fatto diviso. Quasi tutti gli abitanti sono ammassati in un terzo dell'enclave, lottando per procurarsi cibo, acqua, riparo e medicine a sufficienza. L'esercito israeliano ha ampliato la sua presenza, colpendo regolarmente la Striscia e mantenendo un blocco soffocante, che allenta solo sotto pressione esterna e gradualmente. Hamas sta rafforzando la sua presa sulle zone popolate di Gaza, riorganizzando le sue fila e scontrandosi con le bande locali che operano con il supporto israeliano [...] La guerra ha dilaniato Gaza, uccidendo almeno 73.000 palestinesi, per lo più civili, e cancellando intere famiglie e comunità. Altre stime credibili sono molto più alte [...] Da quando è iniziata la tregua in ottobre, 200 di queste persone sono state uccise, perlopiù in sporadici raid aerei israeliani e in sparatorie lungo la Linea Gialla tracciata come parte della prima fase. Nonostante gli sforzi degli ospedali e dei medici di Gaza, il settore sanitario è troppo indebolito per curare le 174.000 persone ferite, le decine di migliaia che soffrono di malnutrizione, le innumerevoli altre afflitte da malattie e altre patologie, e una società traumatizzata da una violenza e una perdita inimmaginabili. Il paesaggio di Gaza è irriconoscibile per la sua popolazione. Circa l'81% dei suoi edifici, tra cui il 90% delle case e il 93% delle scuole, sono stati distrutti o gravemente danneggiati. La Linea Gialla ha diviso la Striscia, con le forze israeliane che la impongono con la forza letale come zona "off-limits"; hanno anche raso al suolo interi quartieri dalla loro parte della linea, spingendola ulteriormente verso il mare. La maggior parte dei palestinesi rimane sfollata e vive in tende o edifici fatiscenti [...] L'acqua potabile pulita è scarsa. Circa il 70% della rete elettrica è stata distrutta e il carburante è scarso. A pochissime tende è consentito entrare nella striscia, e quelli che arrivano, perlopiù tramite spedizioni commerciali, tendono ad essere venduti a un prezzo elevato. Gli abitanti sono esposti a gravi rischi per la salute e la sicurezza sia nel freddo invernale che nel caldo torrido estivo. Un esperto palestinese ha descritto Gaza come un "rischio biologico", con malattie prevenibili che si diffondono rapidamente a causa della mancanza di medicinali e delle condizioni di vita spaventose (ICG - International Crisis Group, Hollow Promises: Resetting Gaza's Ceasefire, 24 agosto 2026, <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2026-08/257-hollow-promises-resetting-gazas-ceasefire.pdf>).

Nella sua memoria presentata alla Corte Internazionale di Giustizia, il Sudafrica sostiene che Israele non ha rispettato le misure ordinate dalla Corte. Ciò è in linea con le conclusioni di Amnesty International, secondo cui le autorità israeliane non hanno attuato tali misure continuando a perpetrare il genocidio contro i palestinesi a Gaza, anche dopo il cosiddetto cessate il fuoco dell'ottobre 2025 [...] Le autorità israeliane continuano a imporre deliberatamente ai palestinesi di Gaza condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica, totale o parziale, imponendo severe restrizioni all'ingresso e alla distribuzione di beni essenziali, tra cui sufficienti forniture e attrezzature mediche, cibo nutriente e vario, quantità adeguate di carburante e materiale necessario per la ricostruzione e la riparazione, il tutto ostacolando l'opera salvavita delle agenzie umanitarie [...] continuano i micidiali raid aerei israeliani, la distruzione su larga scala di infrastrutture civili, gli sfollamenti forzati di massa e le uccisioni. Almeno 1.303 palestinesi, tra cui oltre 300 bambini, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani dal cosiddetto cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Decine di migliaia di palestinesi a Gaza vivono con lesioni fisiche e danni psicologici permanenti, che richiedono cure e riabilitazione a lungo termine, negate a Gaza. Con quasi tutta la popolazione di Gaza sfollata, molti più volte, Israele sta esacerbando la crisi abitativa che ha contribuito a creare, bloccando il processo di ricostruzione e schierando le sue truppe e milizie locali su quasi il 65% della

Striscia di Gaza, impedendo ai palestinesi sfollati di tornare alle loro case (AI - Amnesty International, Israel/OPT: South Africa ICJ submission must spur states to press Israel to end its genocide in Gaza, 1° settembre 2026, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/09/israel-opt-south-africa-icj-submission-must-spur-states-to-press-israel-to-end-its-genocide-in-gaza/>).

Migliaia di persone a Gaza, in Palestina, corrono un rischio elevato di morte e di gravi malattie, poiché le autorità israeliane continuano a limitare l'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio nell'enclave, avverte Medici Senza Frontiere (MSF). Queste forniture sono necessarie per mantenere in funzione i generatori degli ospedali, le ambulanze, le pompe e le autobotti dell'acqua. L'impedimento di questi servizi essenziali è emblematico della sistematica distruzione, da parte di Israele, dei beni di prima necessità a Gaza [...] Le conseguenze si estendono ben oltre gli ospedali. Attualmente, l'accesso all'acqua potabile dipende da autocisterne che trasportano acqua nelle aree in cui le persone si rifugiano. Un'indagine condotta a luglio da organizzazioni che monitorano l'acqua e i servizi igienico-sanitari ha rilevato che il 90% delle famiglie soffre di insicurezza idrica da moderata ad elevata [...] Le restrizioni imposte da Israele si sono fatte sempre più ampie, impedendo l'ingresso non solo di generatori e veicoli, ma anche di articoli di uso quotidiano, da unguenti per malattie della pelle a guarnizioni in gomma necessarie per le macchine per la pulizia delle apparecchiature mediche. La carenza si estende ormai praticamente a ogni aspetto della vita a Gaza, lasciando ospedali e organizzazioni umanitarie privi di forniture di base (MSF – Médecins Sans Frontières, Israel puts thousands at risk by blocking crucial supplies for healthcare in Gaza, 12 agosto 2026, <https://www.msf.org/israel-puts-thousands-risk-blocking-crucial-supplies-healthcare-gaza>).

Il cessate il fuoco non ha garantito la sicurezza dei bambini di Gaza. Dal 10 ottobre 2025, sono stati segnalati 277 bambini uccisi, mentre quasi nove bambini su dieci intervistati hanno dichiarato di aver bisogno di sostegno psicosociale [...] La situazione dei bambini nella Striscia di Gaza nei primi sei mesi del 2026 è rimasta catastrofica: i bambini hanno continuato a subire violenze letali, sfollamenti ripetuti, grave disagio psicologico, sovraffollamento, interruzione dell'istruzione, rischi accresciuti di malnutrizione, condizioni sanitarie in peggioramento e grave carenza di acqua potabile e servizi igienico-sanitari. I bambini continuano a perdere la vita anche dopo l'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre 2025, mentre quasi nove bambini su dieci intervistati nella Striscia di Gaza hanno chiesto sostegno psicologico; allo stesso tempo, l'accesso limitato a spazi sicuri ha aumentato l'esposizione dei bambini al lavoro minorile e ad altri meccanismi di sopravvivenza dannosi, sottolineando l'erosione progressiva dei diritti dei bambini alla sopravvivenza, alla protezione, alla salute, all'istruzione e alla dignità.

Tra il 7 ottobre 2023 e il 30 giugno 2026, sono stati segnalati oltre 73.000 palestinesi uccisi, tra cui almeno 21.700 bambini. Inoltre, sono stati segnalati più di 173.500 palestinesi feriti, tra cui almeno 45.000 bambini. Anche gli operatori umanitari continuano ad affrontare rischi mortali: sono stati segnalati 595 decessi, tra cui 401 membri del personale delle Nazioni Unite. Dall'inizio del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025, fino alla fine di giugno, sono stati segnalati oltre 1.050 palestinesi uccisi, tra cui almeno 277 bambini, e oltre 3.400 palestinesi feriti. I bambini continuano a essere uccisi e feriti quotidianamente durante i raid aerei e gli incidenti in prossimità della cosiddetta «linea gialla». Al 30 giugno 2026, l'OMS ha registrato 971 attacchi contro le strutture sanitarie a partire dall'ottobre 2023 (di cui 222 nel 2025 e 25 nel 2026). Gli attacchi in corso e la carenza di risorse hanno gravemente indebolito il sistema sanitario, danneggiando o distruggendo il 95 per cento degli ospedali. I sistemi sanitari rimangono gravemente indeboliti nonostante la riapertura di alcuni centri sanitari. Oltre 18.500 pazienti, tra cui circa 4.000 bambini nella Striscia di Gaza, necessitano di evacuazione medica per ricevere cure specialistiche non disponibili all'interno della Striscia, il che evidenzia il crollo catastrofico del sistema sanitario.

Quasi 1,7 milioni di persone, tra cui 800.000 bambini – la stragrande maggioranza dei bambini di Gaza – sono ancora sfollate in circa 1.600 siti, dove si segnalano sovraffollamento, infestazioni da roditori e insetti, condizioni di alloggio insicure, illuminazione limitata e mancanza di privacy, tutti fattori che aggravano i rischi per la protezione dei bambini. Quasi nove bambini su dieci intervistati dall'UNICEF nella Striscia di Gaza hanno chiesto sostegno psicologico, mentre il 91,8 per cento ha dichiarato di vivere nella paura dei bombardamenti, evidenziando esigenze profonde e persistenti in materia di salute mentale e sostegno psicosociale. Le condizioni sanitarie hanno continuato a deteriorarsi poiché le infrastrutture danneggiate, il sovraffollamento, le scarse condizioni igienico-sanitarie e la disponibilità limitata di acqua potabile hanno alimentato i rischi di malattie, tra cui malattie della pelle e diarrea acquosa acuta. Le condizioni relative all'acqua, ai servizi igienici e all'igiene (WASH) sono rimaste critiche, con oltre il 70 per cento della popolazione della Striscia di Gaza che fa

affidamento sull'acqua trasportata su camion, mentre la carenza idrica ha costretto le famiglie a dover scegliere quotidianamente tra bere, igiene e prevenzione delle malattie. L'accesso all'istruzione è rimasto gravemente compromesso: secondo l'UNICEF, 658.000 bambini in età scolare necessitavano di accesso all'istruzione e i bambini intervistati a Gaza hanno indicato l'istruzione come priorità, con il 94,2% che ha chiesto edifici scolastici permanenti anziché tende. La situazione nutrizionale a Gaza rimane fragile e fortemente dipendente da un accesso umanitario sostenuto, da finanziamenti adeguati e da una risposta multisettoriale coordinata. La malnutrizione acuta rimane significativamente al di sopra dei livelli prebellici, con oltre 3.000 bambini ricoverati ogni mese per ricevere cure, mentre la malnutrizione cronica, le pratiche alimentari inadeguate per neonati e bambini piccoli, la limitata varietà alimentare e le malattie diarroiche diffuse continuano ad aumentare i rischi nutrizionali tra bambini e donne. È emerso che quasi una donna su dieci in età riproduttiva e il 13 per cento dei bambini in età scolare sottoposti a screening erano affetti da malnutrizione acuta, il che indica un generale deterioramento dello stato nutrizionale che va oltre i bambini sotto i cinque anni (UNICEF, Humanitarian Situation Report No. 48, Reporting Period 1 January to 30 June 2026, State of Palestine, 8 agosto 2026, <https://www.unicef.org/sop/media/6791/file/UNICEF%20State%20of%20Palestine%20%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2048%20-%2030%20June%202026.pdf.pdf>).

Già recando con sé il trauma fisico e psicologico dell'esperienza del conflitto e della profondissima crisi umanitaria sopra descritta, madre e figli hanno quindi abbandonato la loro abitazione e il loro padre e marito – il quale tuttora sopravvive a Gaza lavorando come collaboratore della [REDACTED] (cfr. documentazione già sopra citata) – e si sono rifugiati in Egitto, dove ricevono la sola assistenza di alcune organizzazioni umanitarie attive sul territorio ed in particolare di ActionAid, che così descrive la attuale situazione del nucleo: *“La richiesta di supporto ha evidenziato, fin dal primo colloquio, una situazione di elevata fragilità. La sig.ra [REDACTED] è madre di tre figli minori di 14, 9 e 3 anni, tutti con lei in Egitto. Il coniuge, dipendente della [REDACTED] operante nel contesto palestinese, è rimasto a Gaza e, per ragioni legate al proprio incarico e alla situazione geopolitica, non può lasciare il territorio. La beneficiaria ha riferito di aver lasciato Gaza in condizioni di emergenza, con l'unico obiettivo di mettere in salvo i figli. Attualmente si trova in Egitto in una condizione giuridica precaria, priva di un permesso di soggiorno stabile, senza una rete familiare di supporto e con i minori esclusi da un accesso regolare al sistema scolastico. Tale condizione determina una vulnerabilità multilivello: giuridica, sociale, economica e genitoriale. La signora si trova sola nella gestione quotidiana di tre figli in un Paese che non garantisce prospettive di stabilità, con l'impossibilità per il marito di raggiungerli e con il costante timore di un'ulteriore precarizzazione della coesione familiare [...] La sig.ra [REDACTED] non dispone in Egitto di alcuna rete di supporto; non può lasciare i propri figli, neppure temporaneamente; i minori, in una fase estremamente delicata del loro sviluppo, necessitano della presenza costante della madre quale unica figura di riferimento stabile [...] La situazione della sig.ra [REDACTED] evidenzia in modo chiaro plurimi fattori di vulnerabilità: sfollamento forzato da area di conflitto; precarietà giuridica nel Paese di permanenza; assenza di accesso stabile all'istruzione per i figli; separazione forzata dal coniuge; carico genitoriale esclusivo su tre minori in tenera età”* (cfr. relazione di supporto e accompagnamento del [REDACTED] in atti).

La precarietà della condizione dei rifugiati palestinesi in Egitto è in effetti confermata dalle fonti internazionali, tra le quali quelle riportate di seguito.

Fonti locali hanno affermato che, senza la possibilità di ottenere lo status di rifugiato o la residenza, la maggior parte dei palestinesi ha un accesso limitato all'assistenza medica, all'istruzione e alle opportunità di lavoro legale. I palestinesi in Egitto non hanno accesso ai servizi governativi (DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report Egypt, 1° dicembre 2025, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-egypt.pdf>).

La vita quotidiana dei palestinesi sfollati al Cairo è segnata non solo dalla questione del ritorno, ma anche dall'incertezza della residenza stessa. La maggior parte vive senza un permesso di soggiorno formale o stabile, affidandosi a permessi temporanei o visti scaduti che non offrono una reale protezione. Senza uno status giuridico sicuro, l'accesso al lavoro, all'assistenza sanitaria e all'istruzione rimane precario (Prism, For displaced Palestinians in Cairo, returning to Gaza no longer feels possible, 18 febbraio 2026, <https://prismreports.org/2026/02/18/displaced-palestinians-egypt-rafah/>). Secondo l'ambasciata palestinese al Cairo, circa 100.000 palestinesi hanno attraversato il confine da Gaza all'Egitto dall'ottobre 2023. La vita in

Egitto ha offerto ben poco sollievo. Senza un permesso di soggiorno, queste famiglie affrontano una costante incertezza e ostacoli che incidono su ogni aspetto della vita quotidiana. “È tutto bloccato. Persino i diritti più elementari vengono negati”, ha detto un uomo, che ha preferito rimanere anonimo a causa della sua condizione di vulnerabilità. “Senza documenti, non esisti ufficialmente. Niente scuola per i miei figli, niente cure mediche adeguate, niente lavoro legale” [...] Il 62% delle persone intervistate dipende dal sostegno dei parenti, il 27% vive con risparmi in via di esaurimento e solo l’11% ha trovato un lavoro stabile. Trovare un alloggio è una lotta continua [...] L’assenza di un permesso di soggiorno non è solo un ostacolo burocratico, ma si insinua in ogni aspetto della vita. I bambini faticano ad iscriversi a scuola. L’assistenza sanitaria è limitata. Le opportunità di lavoro sono per lo più informali, spesso degradanti e costantemente minacciate dalla paura della deportazione (Prism, ‘Here, no bombs fall. But hope does’: Palestinians displaced in Egypt long for home in Gaza, 10 settembre 2025, <https://prismreports.org/2025/09/10/gaza-egypt-palestinians/>).

Da ottobre 2023, l’Egitto ha accolto migliaia di pazienti palestinesi e sfollati. Tuttavia, il suo sistema sanitario è sottoposto a una forte pressione, gli ospedali non hanno la capacità di curare casi complessi come il cancro e le evacuazioni internazionali verso altri paesi si sono praticamente arrestate [...] I palestinesi in Egitto non sono stati formalmente riconosciuti come rifugiati o richiedenti asilo. Quasi tutti loro – circa 100.000 sfollati che sono riusciti a lasciare Gaza e circa 7.600 evacuati per motivi medici – hanno ricevuto visti turistici di breve durata. Una volta scaduti questi visti dopo 45 giorni, sono diventati privi di documenti, il che rende loro difficile lavorare e accedere ai Servizi (Refugees International, The New Humanitarian: Forgotten Palestinians Trapped in Egypt’s Medical Limbo Need Global Support, 4 settembre 2025, <https://www.refugeesinternational.org/forgotten-palestinians-trapped-in-egypts-medical-limbo-need-global-support/>).

Dunque, come documentato dalle fonti appena citate e come specificamente relazionato dall’organizzazione che l’ha preso in carico, il nucleo della ricorrente versa al momento in una condizione di estrema vulnerabilità ed appare esposto al rischio di una gravissima compromissione dei propri diritti fondamentali sia in Egitto sia a Gaza, il rimpatrio verso la quale non può escludersi in assenza di uno status giuridico certo nel Paese ospitante. Tale rischio appare ancora maggiore nei riguardi dei minori e risulta pertanto urgente la necessità di tutelare l’incolumità e il benessere dei tre figli della ricorrente – minorenni ancora in tenera età, l’ultimo dei quali di appena quattro anni – consentendo loro di godere quanto prima della sicurezza e del soddisfacimento delle esigenze vitali, dell’assistenza sanitaria necessaria e dell’istruzione, nella vicinanza alla loro madre, a maggior ragione in considerazione della tutela privilegiata che il nostro ordinamento riconosce all’infanzia, in recepimento di principi di diritto internazionale derivanti, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, come espressamente statuito proprio in materia di ricongiungimento di cittadini stranieri dall’art. 28, comma 3 del d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale: “*In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176*”.

Alla luce, dunque, di tutto quanto sopra argomentato, ritenuti sussistenti entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, deve ritenersi accertato nella presente sede cautelare il diritto della ricorrente a ricongiungersi con i propri tre figli, a tutela del diritto dell’intero nucleo al rispetto della propria vita privata e familiare, costituzionalmente e internazionalmente tutelato in particolare dall’art. 8 CEDU, nonché a tutela dei diritti basilari, a partire da salute e istruzione, e delle libertà fondamentali di tutti i familiari coinvolti, compresi tre minori ancora in tenera età.

Deve in conclusione ordinarsi al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale resistente di rilasciare con urgenza il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli della ricorrente, come da dispositivo, così qualificata la domanda di cui al ricorso introduttivo di rilascio di un visto d’ingresso per motivi umanitari ovvero ad altro titolo.

Le spese di lite devono essere, tuttavia, compensate tra le parti dal momento che il presente accoglimento si fonda sull'avvenuta qualificazione della domanda quale ricongiungimento familiare e su elementi acquisiti nel corso del giudizio, non resi disponibili in sede amministrativa.

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante, di rilasciare **entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il visto d'ingresso in favore di** [REDACTED]

ai fini del ricongiungimento familiare con la madre A [REDACTED]

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, l'11 settembre 2026.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla